

CIRCOLARE TECNICA Prot. DC2024SPM209

DATA Milano, 13-11-2024

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD e ISP

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO

Dipartimento Certificazione e Ispezione

**Circolare tecnica DC N° 37/2024 - Disposizioni in merito
all'accreditamento per lo schema Transizione 5.0**

INTRODUZIONE

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha istituito, all'art. 38, il Piano Transizione 5.0.

Il Piano, previsto nell'ambito della *Missoione 7-REPowerEU* del PNRR Italiano, si propone di accompagnare le imprese, attraverso incentivi fiscali, nel processo di transizione digitale e ambientale.

Per il biennio 2024-2025¹ è infatti riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle imprese che sosterranno investimenti in beni materiali e immateriali capaci di migliorare le prestazioni energetiche.

Nello specifico, ai sensi del richiamato art. 38, saranno agevolabili «gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento».

Rientrano tra i beni immateriali, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

¹ I progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 (fatto salve estensioni della proroga), relativi a investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, sono ammissibili al beneficio, in conformità con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B.

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Le disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 hanno individuato i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo disponibile per le agevolazioni del Piano, delegando la definizione delle relative modalità attuative ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con il **decreto interministeriale del 24 luglio 2024** (di seguito DM "Transizione 5.0") sono state quindi individuate le modalità attuative della disciplina del credito d'imposta.

In particolare, l'art 16 al comma 1, dispone che *«le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato».*

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a **300.000 euro** l'onere documentale potrà essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'art. 16, al comma 2, dispone inoltre che la perizia asseverata potrà essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all'art. 15 del DM "Transizione 5.0", qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.

Il Ministro delle imprese e del Made in Italy ed il Gestore dei Servizi Energetici hanno redatto una **Circolare Operativa, pubblicata il 16 agosto 2024**, che fornisce chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

Il testo si compone di nove capitoli e di numerosi allegati, che includono i modelli da compilare.

Gli argomenti trattati sono:

- la determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di "struttura produttiva", "processo produttivo", "processo interessato" dall'investimento e "scenario controfattuale";
- la presentazione di esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici;
- i requisiti necessari per gli impianti finalizzati all'autoproduzione destinata all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
- il rispetto del principio UE "Non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH);
- le procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;

- la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
- la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
- le attività di vigilanza e dei controlli;
- esempi numerici di calcolo del credito d'imposta spettante.

La presente Circolare intende definire le procedure relative all'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che intendono rilasciare l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 del Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024 così come meglio specificato nella Circolare Operativa del 16.08.2024.

REGOLE DI CERTIFICAZIONE/ISPEZIONE	
Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065 o UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Schema di valutazione della conformità	L'OdC/OdI deve sviluppare uno schema di valutazione della conformità basato sul DM "Transizione 5.0" e sulla Circolare Operativa del Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Gestore dei Servizi Energetici, pubblicata il 16 agosto 2024. Per l'OdC si prevede la sola possibilità di operare a fronte di schemi di Tipo 1 secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17067, mentre l'OdI deve operare come Tipo A secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Possibili esclusioni	Non sono possibili esclusioni di requisiti.
Criteri di competenza del personale addetto alla valutazione della conformità	<p>Fermo restando i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, i criteri di competenza del personale addetto alla valutazione della conformità (valutatori e ispettori) devono comprendere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione ad indirizzo tecnico (es: laurea in ingegneria, diploma perito industriale) con possesso di un titolo di studio come minimo di diploma di scuola secondaria superiore; • Documentata competenza, maturata a seguito di esperienza lavorativa complessiva di almeno 5 anni nel settore dell'Automazione (inteso come somma di competenze in ambito IT e Meccanica/Macchine) o documentata competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative complessiva e continuativa di almeno 3 anni, nella valutazione di conformità per lo schema Industria 4.0; • Documentata conoscenza della norma di accreditamento, dei regolamenti e delle procedure dell'OdC/OdI ivi compresi i contenuti delle disposizioni di cui ai Decreti e Circolari pertinenti.

Contenuti dell'attestazione di conformità	<p>Che si tratti di certificato di conformità rilasciato da OdC o di rapporto di ispezione rilasciato da OdI, l'attestazione di conformità, come previsto negli Allegati XII e XIV della Circolare Operativa del 16 agosto 2024, deve contenere uno statement a conferma che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e risultano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>I contenuti specifici dell'Attestato di conformità devono essere definiti dall'OdC/OdI sulla base di quanto previsto nell'Allegato VI della Circolare Operativa del 16 agosto 2024.</p> <p>Restano ferme le disposizioni in merito ai contenuti dell'Analisi tecnica secondo quanto previsto nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/03/2017.</p> <p>In ogni caso l'attestazione di conformità rilasciata dall'OdC/OdI deve riportare un espresso riferimento al documento di Analisi tecnica.</p>
--	--

ITER DI ACCREDITAMENTO

La Verifica in accompagnamento viene eseguita dopo la concessione dell'accreditamento (delibera da parte del pertinente CSA) alla prima commessa utile acquisita dal CAB. È responsabilità del CAB contattare la programmazione ACCREDIA-DC per la pianificazione della witness (programmazione@acredia.it) alla prima commessa utile.

A	OdC già accreditati per lo schema i4.0	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale off-site di 0,5 g/u (da effettuarsi almeno in parte in modalità sincrona da remoto)
B	OdC già accreditato per la ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale off-site di 1 g/u (da effettuarsi almeno in parte in modalità sincrona da remoto) • 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua da eseguirsi dopo la concessione dell'accreditamento al momento dell'interconnessione del bene. In tale circostanza saranno valutate anche le registrazioni disponibili per le fasi precedenti.
C	OdC non ancora accreditato ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020 ma accreditato per altri schemi di accreditamento	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale off-site di 1 g/u (da effettuarsi almeno in parte in modalità sincrona da remoto) • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 g/u. • 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua da eseguirsi dopo la concessione dell'accreditamento al momento dell'interconnessione del bene. In tale circostanza saranno valutate anche le registrazioni disponibili per le fasi precedenti.

D	OdC non accreditato	<ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale off-site di 1 g/u (da effettuarsi almeno in parte in modalità sincrona da remoto) • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 g/u. • 1 Verifica in accompagnamento di durata congrua da eseguirsi dopo la concessione dell'accreditamento al momento dell'interconnessione del bene. In tale circostanza saranno valutate anche le registrazioni disponibili per le fasi precedenti.
----------	---------------------	--

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE

Si rimanda alla documentazione richiesta dalla modulistica di domanda (DA-00 e DA-01/DA-03) pubblicamente disponibile sul portale Accredia.

MANTENIMENTO DELL'ACREDITAMENTO

Per il mantenimento dell'accreditamento durante l'intero ciclo di accreditamento verranno condotte 1 verifica in sede e 1 verifica in accompagnamento ogni anno.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione